

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 55/CDN **(2013/2014)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice **Presidente**, dall'Avv. Domenico Apicella, dal Dott. Agostino Chiappiniello, dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Arturo Perugini **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 26 febbraio 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(161) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:
MASSIMILIANO SANTOPADRE (Presidente della Società AC Perugia Calcio Srl),
Società AC PERUGIA CALCIO Srl - (nota n. 3468/148 pf13-14/SP/blp del 13.1.2014).**

Il deferimento

Con atto del 13.1.2014, la Procura federale ha deferito innanzi a questa Commissione:

- il Signor Santopadre Massimiliano, Presidente e Legale rappresentante all'epoca dei fatti ed attualmente della Società AC Perugia Calcio Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1, co. 1, CGS, per aver contravvenuto agli obblighi di lealtà, probità e correttezza cui sono tenuti i destinatari delle norme federali, avendo promosso davanti alla Commissione premi di preparazione il procedimento n. 644 di cui al C.U. n. 6/E del 21 febbraio 2013 nella consapevolezza della infondatezza della propria domanda stante l'esistenza della rinuncia al pagamento del premio di preparazione sottoscritta dallo stesso in data 25/09/2012 e depositata presso il C.R. Emilia Romagna in data 26/09/2012;
- nonché la Società AC Perugia Calcio Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 4, co. 1, CGS a titolo di responsabilità diretta, per i comportamenti ascritti al proprio Presidente.

Il dibattimento

Alla riunione del 26.2.2014, la Procura federale ha richiesto l'irrogazione della sanzione della inibizione per mesi 1 (uno) al Sig. Santopadre e dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la AC Perugia. I deferiti, con memorie tempestivamente depositate, hanno invece insistito per il proscioglimento.

I motivi della decisione

La vicenda trae origine dalla nota con la quale il Segretario della Commissione vertenze economiche ha denunciato alla Procura federale il contegno disciplinarmente rilevante posto in essere dall'AC Perugia Calcio Srl con il ricorso, presentato alla Commissione premi di preparazione, per ottenere quanto asseritamente spettante per la formazione del calciatore Alunni Alessandro. La Commissione, in effetti, ha riconosciuto detto premio in favore della ricorrente in ragione dell'assenza al procedimento del Bologna FC 1909 Spa il quale, nel successivo grado di appello innanzi alla Commissione vertenze economiche, ha dimostrato l'illegittimità della pretesa alla quale la beneficiaria aveva precedentemente rinunciato, a mezzo di dichiarazione del 25/9/2012, rilasciata quindi dal Sig. Santopadre in

epoca antecedente all'instaurazione del primo giudizio, e depositata il 26/9/2012 presso il CR Emilia Romagna.

Il deferimento è infondato e va pertanto rigettato.

La difesa dei deferiti, con motivazioni puntuali, ha evidenziato e dimostrato che il ricorso del 7/12/2012 innanzi alla Commissione premi di preparazione è stato sottoscritto da soggetto diverso dal deferito, tale Sig. Mauro Lucarini, al quale era stata affidata la rappresentanza della Società innanzi alla FIGC con delibera del 18.9.2012, trasmessa alla Lega Pro il successivo 20.9.2012.

Pertanto, il Sig. Santopadre non può essere ritenuto responsabile della violazione ascritta non avendo commesso i fatti allo stesso contestati, con la conseguenza che il deferimento deve essere rigettato tanto nei confronti dello stesso quanto nei confronti della AC Perugia Calcio Srl, non sussistendo le condizioni per il ricorrere dell'art. 4, co. 1, CGS.

P.Q.M.

Proscioglie da ogni addebito tutti i deferiti.

(164) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO CROATTI (Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl ▪ (nota n. 3510/272 pf13-14/AM/ma del 15.1.2014).

(165) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO CROATTI (Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 Srl ▪ (nota n. 3519/273 pf13-14/AM/ma del 15.1.2014).

Il deferimento

La Procura federale, con note indicate in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione disciplinare nazionale i soggetti ivi indicati, per rispondere, rispettivamente:

- Paolo Croatti (Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl, della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94-ter, comma 2, delle NOIF, per non avere depositato l'accordo economico in essere con i calciatori Giuseppe Nastasi e Tobia Melis, nel termine di 15 giorni successivi alla sottoscrizione.
- la Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al suo Legale rappresentante.

Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei due procedimenti per ragioni di connessione soggettiva.

Il dibattimento

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso per la conferma del deferimento e l'irrogazione delle sanzioni dell'inibizione di mesi 1 (uno) nei confronti del Sig. Croatti, dell'ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00) per la Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl. Nessuno é comparso per le parti deferite né sono pervenuti scritti difensivi.

I motivi della decisione

Questa Commissione rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emerge con incontestabile evidenza la violazione contestata ai deferiti della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94-ter, comma 2, delle NOIF. La violazione commessa si palesa particolarmente grave, in quanto l'omesso deposito dell'accordo economico nei termini

federali, neppure successivamente sanata, comporta l'inefficacia dell'accordo stesso e l'impossibilità, pertanto, di azionare le pretese nelle competenti Sedi federali.
Si ritengono congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale accoglie i deferimenti e delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- a Paolo Croatti: inibizione per mesi 3 (tre)
- alla Società SSD Riccione Calcio 1929 Srl: ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00).

(142) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DIABATE MAKAN (Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÒ CALCIO
▪ (nota n. 3087/309 pf13-14/AM/ma del 18.12.2013).

(143) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DIABATE MAKAN (Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÒ CALCIO
▪ (nota n. 3102/310 pf13-14/AM/ma del 18.12.2013)

(162) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DIABATE MAKAN (Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÒ CALCIO
▪ (nota n. 3496/313 pf13-14/AM/ma del 14.1.2014)

(163) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DIABATE MAKAN (Presidente della Società ASD Nardò Calcio), Società ASD NARDÒ CALCIO
▪ (nota n. 3481/312 pf13-14/AM/ma del 14.1.2014)

Il deferimento

Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei quattro procedimenti per ragioni di connessione soggettiva.

La Procura federale, con note indicate in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione disciplinare nazionale i soggetti ivi indicati, per rispondere, rispettivamente:

- Diabate Makan (Presidente e Legale rappresentante della ASD Nardò Calcio, della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF ed all'articolo 8, comma 9, CGS, per non avere corrisposto le somme dovute dagli Accordi economici in essere con i calciatori Uriel Carlos Raponi, Francesco Mariano, Daniele Vetrugno e Eugenio Palma, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della C.A.E. previsto dalle citate norme, violando quanto disposto dalla Commissione medesima nelle relative delibere.
- la ASD Nardò Calcio, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al suo Legale rappresentante.

Il dibattimento

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo la conferma del deferimento e l'irrogazione delle sanzioni dell'inibizione per mesi 24 (ventiquattro) nei confronti del Sig. Makan, e della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi all'atto di iscrizione presso un campionato organizzato dalla FIGC, nei confronti della Società ASD Nardò Calcio. Per le parti deferite nessuno è comparso.

Motivi della decisione

Questa Commissione rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emerge la violazione contestata ai deferiti della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF ed all'articolo 8, comma 9, CGS.

Come correttamente rilevato dalla Procura federale, la mancata corresponsione nel termine prescritto delle somme dovute per le ragioni esposte, integra gli estremi della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF ed all'art. 8, comma 9, del CGS, ascrivibile alla Società deferita, la quale ha disatteso l'obbligo di effettuare il pagamento così come disposto dalla C.A.E. e di inviare la relativa liberatoria nel termine prescritto. Gli addebiti contestati dalla Procura federale risultano pertanto provati per tabulas e, di conseguenza, vanno sanzionate le condotte del Legale rappresentante della Società, Diabate Makan in virtù del rapporto di immedesimazione organica, ed alla Società stessa a titolo di responsabilità diretta. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura federale, accertate le responsabilità come emergenti dagli atti di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale accoglie i deferimenti e delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- a Diabate Makan: inibizione per mesi 24 (ventiquattro);
- alla ASD Nardò Calcio: penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi all'atto di iscrizione in un campionato organizzato dalla FIGC.

(127) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FRANCESCO CRUDO (Presidente della Società ACFD Milan), Società ACFD MILAN - (nota n. 2916/197 pf13-14/MS/vdb del 10.12.2013).

Il deferimento

Con atto del 10 dicembre 2013 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione nazionale disciplinare il Sig. Crudo Francesco, nella sua qualità di Presidente della ACFD Milan all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art.1 comma 1 CGS e dell'art.8 commi 9 e 15 CGS, in relazione all'art. 94 ter comma 11 NOIF, per non aver ottemperato nei termini prestabiliti, alla decisione della Commissione vertenze economiche n. 12 del 13.6.2103, pubblicata sul CU n. 26/D in pari data e la ACFD Milan per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS, stante gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente.

Nei termini consentiti dalla normativa processuale le parti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la conferma del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- mesi 6 (sei) di inibizione per Il Sig. Francesco Crudo;
- ammenda di € 400,00 (€ quattrocento/00) oltre alla penalizzazione di punti 3 (tre) da scontarsi all'atto di iscrizione presso un campionato organizzato dalla FIGC per la Società ACFD Milan.

Nessuno é comparso per le parti deferite.

Motivi della decisione

La documentazione in atti e le indagini svolte dalla Procura federale, oltre al comportamento processuale delle parti deferite che non hanno ritenuto opportuno depositare alcuna memoria difensiva, dimostrano la fondatezza del deferimento in oggetto che, pertanto, deve essere accolto.

Risulta dalla documentazione acquisita che la Commissione vertenze economiche ha condannato la ACFD Milan a corrispondere alla calciatrice Cama Alice, la somma di Euro 3.000,00, in accoglimento dell'appello da quest'ultima proposto avverso la delibera della Commissione accordi economici del 15.4.2103, pubblicata sul CU n. 228/1.

Risulta altresì, che la delibera dianzi richiamata, immediatamente esecutiva, è stata comunicata alla ACFD Milan in data 14.6.2013 dal responsabile della Commissione vertenze economiche e sono decorsi inutilmente i termini prestabiliti per il pagamento di quanto dovuto, concretizzandosi, in tal modo, l'inadempimento della ACFD Milan, come risulta anche dalla nota indirizzata dall'Avv. Carlo Cama alla Procura federale, in data 31.7.2013, acquisita in atti.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento in oggetto, infligge al Sig. Crudo Francesco, la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), nonché alla Società ACFD Milan la sanzione della ammenda di € 400,00 (€ quattrocento/00) oltre alla penalizzazione di punti 3 (tre) da scontarsi all'atto di iscrizione presso un campionato organizzato dalla FIGC.

(171) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GLADIS CONTI (Responsabile Settore Giovanile della Società Spezia Calcio), Società SPEZIA CALCIO ▪ (nota n. 3723/105 pf12-13/GR/mg del 22.1.2014).

Il deferimento

Con provvedimento n. 3723/105pf 12-13GR/mg, del 22 gennaio 2014 il Vice Procuratore federale ha deferito il Sig. Gladis Conti, all'epoca dei fatti tesserato quale dirigente responsabile del Settore Giovanile per la Società Spezia Calcio Srl, nonché la Società sportiva Spezia Calcio, per rispondere:

- il primo della violazione di cui all'art. 32, comma 3, del Regolamento della L.N.D., in relazione anche alle disposizioni emanate con il Com. Uff. n. 1 per il Campionato 2011/2012 emanato dal Settore Giovanile e Scolastico della L.N.D. così come richiamate al capitolo 2.4 – Norme Regolamentari – Attività di base – punto p), per aver contravvenuto al divieto di organizzazione di provini per le categorie “piccoli amici”, “pulcini” ed “esordienti” e comunque per tutti i tesserati che non abbiano compiuto il dodicesimo anno di età;

- la seconda a titolo di responsabilità oggettiva conseguente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, CGS, alla violazione ascritta al proprio dirigente.

Con denuncia presentata dalla USD Canaletto Sepor della L.N.D., in data 26.05.2012 in uno con la missiva inoltrata all'Ufficio della Procura federale dal segretario del Settore Giovanile e Scolastico in data 06.06.2012 veniva segnalato che la Società Spezia Calcio aveva richiesto a mezzo di nota a firma del Responsabile Settore Giovanile – Sig. Gladis

Conti – in data 11 maggio 2012, nulla osta per n. 5 bambini del 2004 in violazione delle norme regolamentari vigenti in materia. La Procura federale espletati gli opportuni accertamenti e ritenuto che la violazione, così come segnalata, integrava gli estremi della violazione della disposizione prevista dall'art. 32, comma 3, del Regolamento della L.N.D. vigente all'epoca dei fatti, ascrivibile al responsabile del Settore Giovanile della Spezia Calcio, Sig. Gladis Conti, ed alla stessa Società per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 1, CGS deferiva entrambe alla Commissione disciplinare nazionale.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione degli addebiti, le parti facevano pervenire scritti difensivi nei quali evidenziavano l'insussistenza degli addebiti ascritti: in particolare, da un lato la Società Spezia Calcio Srl chiedeva "il proscioglimento da ogni addebito di cui al deferimento della Procura federale n. 3723/105 pf 12-13 GR/mg...ed in subordine determinare la sanzione a carico della Società nella misura minima e comunque di natura esclusivamente economica"; dall'altro il Sig. Gladis Conti, disconoscendo la firma apposta alla richiesta di nulla osta, chiedeva alla Commissione disciplinare nazionale "di voler respingere il deferimento con ogni altro consequenziale provvedimento".

Il patteggiamento

All'inizio della riunione odierna la Società Spezia Calcio, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società Spezia Calcio, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS.

["pena base per la Società Spezia Calcio, sanzione dell'ammenda di € 750,00 (€ settecentocinquanta/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 500,00 (€ cinquecento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta".

Il procedimento è proseguito per il Sig. Gladis Conti.

il dibattimento

Alla riunione odierna sono comparsi: il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per la conferma del deferimento e per l'irrogazione della sanzione dell'inibizione

di mesi 3 (tre) per il Sig. Conti; é altresì comparso il Sig. Conti assistito dal proprio legale di fiducia, il quale riportandosi alle memorie in atti, ha concluso per il proscioglimento.

Motivi della decisione

Questa Commissione rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emerge con tutta evidenza la violazione contestata al deferito; quanto esposto dalla difesa del Sig. Conti, ossia il disconoscimento della firma apposta alla richiesta di nulla osta inviato alla Società USD Canaletto Sepor, appare del tutto inconferente giacché la qualità di responsabile del Settore giovanile della Società Spezia Calcio, risulta agli atti essere stato interrotta con licenziamento avvenuto in data 01.08.2012. Pertanto i rilievi mossi dalla Procura federale appaiono più che fondati e, dunque, ritiene questa Commissione poter accogliere il deferimento condannando il Sig. Gladis Conti alla sanzione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) per la Società Spezia Calcio.

Irroga altresì la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) al Sig. Gladis Conti.

(152) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MIRKO RUBINO (Calciatore della Società SS Modugno Calcio a 5 Srl) ▪ (nota n. 3099/268 pf13-14/MS/vdb del 7.1.2014).

Il deferimento

Con provvedimento n. 3099/268 pf 13-14/MS/vdb del 7 gennaio 2014 il Vice Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Mirko Rubino all'epoca dei fatti tesserato per la SS Modugno Calcio a 5 Srl, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 43, commi 1, 2 e 3, e 92, comma 1, NOIF, per non aver ottemperato, senza giustificati motivi, alle convocazioni della Società di appartenenza per essere sottoposto alla prevista visita medico sportiva, per prendere parte agli allenamenti del precampionato ed alla gara del Campionato di Calcio a 5 Serie B, fissata per il giorno 19.10.2013, venendo meno all'osservanza dei doveri prescritti dalla Società di appartenenza.

La Società Modugno Calcio a 5 Srl, nella persona del proprio Presidente con nota del 07.11.2013, comunicava alla Divisione Calcio a 5 ed alla Procura federale della F.I.G.C. che il calciatore Mirko Rubino, tesserato per la squadra e considerato elemento fondamentale della stessa convocato prima dell'inizio della stagione sportiva 2013/2014, per ben quattro volte mediante raccomandate postali e telegrammi al fine di essere sottoposto a visita medico sportiva e partecipare agli allenamenti del precampionato ed in data 18.10.2013 per prendere parte alla gara del Campionato di Calcio a 5 serie B, senza giustificati motivi, non rispondeva a tali convocazioni e di conseguenza arrecava un danno alla Società.

Di seguito il Presidente della Modugno Calcio a 5 Srl invitava i competenti organi della F.I.G.C. di adottare i provvedimenti disciplinari previsti a carico del calciatore Rubino. Di conseguenza la Procura federale espletati gli opportuni accertamenti e ritenuto che il comportamento omissivo posto in essere dallo stesso Rubino facevano ravvisare la inosservanza dei doveri relativi alle prescrizioni dettate dalla Società di appartenenza,

previsti dall'art. 92, comma 1, NOIF, integrando a carico del Rubino una palese violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva ai sensi dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 43, commi 1, 2 e 3, e 92, comma 1, NOIF, deferiva alla Commissione disciplinare nazionale il calciatore Mirko Rubino affinché la stessa provvedesse ad emettere opportuno provvedimento.

Il Sig. ha inviato a codesta Commissione documento giustificativo circa la mancata presentazione a visita medica.

Il dibattito

Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale la quale ha chiesto la conferma del deferimento e l'irrogazione della sanzione della squalifica per 5 (cinque) giornate da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Rubino.

Nessuno é comparso per il tesserato deferito.

Motivi della decisione

Questa Commissione rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emerge con tutta evidenza la violazione contestata al deferito; quanto esposto dal Sig. Rubino Mirko nello scritto giustificativo inviato a codesta Commissione risulta essere privo di pregio ai fini disciplinari e pertanto i rilievi mossi dalla Procura federale appaiono più che fondati seppur la richiesta sanzionatoria appare eccessiva rispetto alla violazione contestata. Dunque, ritiene questa Commissione di poter accogliere il deferimento condannando il Sig. Rubino Mirko alla sanzione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale irroga la sanzione della squalifica di 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Rubino Mirko.

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

“”

Pubblicato in Roma il 26 febbraio 2014.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete